|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: www.figcmarche.it  **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 243 del 18/05/2023

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc135322967)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc135322968)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc135322969)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 2](#_Toc135322970)

[NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 3](#_Toc135322971)

[DELIBERE DELTRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 5](#_Toc135322972)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

**MINUTO DI RACCOGLIMENTO**

**Si comunica che il Presidente Federale ha disposto un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutti i campionati in programma da oggi 18.05.2023 e per l’intero fine settimana, per onorare la memoria delle vittime dell’alluvione nella Regione Emilia Romagna.**

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

**C.U. n. 347 del 17.05.2023 L.N.D.**

Si pubblica in allegato il CU n. 174/A della FIGC inerente l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva relativi alle fasi eliminatorie nazionali Under 17 e Under 15 dilettantiti/puro settore 2022/2023.

**C.U. n. 351 del 18.05.2023 L.N.D.**

Si pubblica in allegato il CU in epigrafe inerente il campionato Juniores Dilettanti – fase nazionale – primo turno.

**CIRCOLARE N. 86 DEL 18.05.2023**

Si pubblica, per opportuna conoscenza, la copia della circolare n. 16-2023 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., avente per oggetto:

***“30 giugno 2023 – Obblighi di pubblicità delle erogazioni della Pubblica Amministrazione”***

**CIRCOLARE N. 86 DEL 18.05.2023**

Si pubblica, per opportuna conoscenza, la copia della circolare in epigrafe inerente gli artt. 94 ter e septies delle N.O.I.F..

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**FINALI TITOLI REGIONALI**

**CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA**

A seguito esito gara PIETRALACROCE 73/BORGHETTO il calendario delle semifinali viene completato come segue:

**Semifinali – Sabato 20.05.2023 – ore 16,30**

5) PEGLIO – BORGHETTO **(Comunale di Peglio – Via S. Donnino)**

6) REAL ELPIDIENSE CALCIO – S.CLAUDIO (**Campo Com. “Montevidoni” di S.Elpidio a Mare – Via Isonzo)**

**Finale – Sabato 27.05.2023 ore 16,30**

Vincente gara 6/Vincente gara 5 (**Campo vincente gara 6)**

**Modalità effettuazione gare**

Gare con incontro unico):

si disputeranno due tempi regolamentari di 45’ ciascuno;

in caso di parità si procederà a battere i tiri di rigore in conformità all’art. 7 del Regolamento di Giuoco.

**Efficacia provvedimenti disciplinari**

Si informa che per tutte le gare inerenti le finali per l’aggiudicazione dei titoli regionali le precedenti ammonizioni si azzerano ed ogni due ammonizioni scatta una giornata di squalifica..

**CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI**

**Qualificate per la gara di finale**

JUNIORJESINA LIBERTAS ASD

TOLENTINO 1919 SSDARL

**FINALE**

**Domenica 21.05.2023 ore 17,30 – Campo Federale “G. Paolinelli” di Ancona**

JUNIORJESINA LIBERTAS ASD – TOLENTINO 1919 SSDARL

**Modalita’ di svolgimento gara**

Incontro unico (società ospitante prima nominata):

verranno disputati due tempi regolamentari di 45’ ciascuno;

in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà a battere i tiri di rigore, in conformità all’art. 7 del Regolamento di Giuoco.

**CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI**

**Qualificate per la gara di finale**

GIOVANE ANCONA CALCIO

ACADEMY CIVITANOVESE

**FINALE**

**Domenica 21.05.2023 ore 15,30 – Campo Federale “G. Paolinelli” di Ancona**

GIOVANE ANCONA CALCIO – ACADEMY CIVITANOVESE

**Modalita’ di svolgimento gara**

Incontro unico (società ospitante prima nominata):

verranno disputati due tempi regolamentari di 35’ ciascuno;

in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà a battere i tiri di rigore, in conformità all’art. 7 del Regolamento di Giuoco.

**AUTORIZZAZIONE TORNEI**

Il Comitato Regionale Marche ha autorizzato l’effettuazione del sottonotatio Torneo organizzato dalla Società sportiva, approvandone il regolamento:

**TORNEI S.G.S.**

Denominazione Torneo: **4° TORNEO “VALENTINO GIULIANI – FABIO VENANZONI”**

Periodo di svolgimento: 01.06 – 30.06.2023

Categoria: Under 17 – Under 15

Carattere Regionale

Organizzazione: A.S.D. CUPRAMONTANA G.IPPOLITI

NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

FINALI ALLIEVI REGIONALI

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/05/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | GIRONE SF - 1 Giornata - R | | | | | CALCIO ATLETICO ASCOLI | - TOLENTINO 1919 SSDARL | 1 - 1 |  | | JUNIORJESINA LIBERTAS ASD | - F.C. VIGOR SENIGALLIA | 0 - 1 |  | |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del segretario Angelo Castellana, nella seduta del 18/05/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 17/ 5/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SBREGA MICHELANGELO | (F.C. VIGOR SENIGALLIA) |  |  |  |

Per comportamento offensivo ed irriguardoso nei confronti dell'arbitro

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAOLI DAVIDE | (CALCIO ATLETICO ASCOLI) |  |  |  |

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGATIELLO STEFANO | (CALCIO ATLETICO ASCOLI) |  | BEDINI RICCARDO | (F.C. VIGOR SENIGALLIA) |
| CIOTTILLI EDOARDO | (TOLENTINO 1919 SSDARL) |  | GABRIELLI ALEX | (TOLENTINO 1919 SSDARL) |
| TOSCANA ANDREA | (TOLENTINO 1919 SSDARL) |  |  |  |

FINALI REGIONALI GIOVANISSIMI

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/05/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | GIRONE SF - 1 Giornata - R | | | | | GIOVANE ANCONA CALCIO | - C.S.I.DELFINO FANO | 5 - 1 |  | | SAMBENEDETTESE SRL | - ACADEMY CIVITANOVESE | 2 - 1 |  | |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del segretario Angelo Castellana, nella seduta del 18/05/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 17/ 5/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NANNUZZI SIMONE | (SAMBENEDETTESE SRL) |  |  |  |

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCOPPA LEONARDO | (ACADEMY CIVITANOVESE) |  | TARTABINI RICCARDO | (ACADEMY CIVITANOVESE) |
| ANTONINI FRANCESCO | (C.S.I.DELFINO FANO) |  | BARTOLUCCI MATTIA | (C.S.I.DELFINO FANO) |
| GUERCIO CHRISTIAN | (GIOVANE ANCONA CALCIO) |  | MALI ALESSIO | (SAMBENEDETTESE SRL) |

FINALE TITOLO REG. SECONDA CAT

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/05/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | GIRONE A - 1 Giornata - A | | | | | PIETRALACROCE 73 | - BORGHETTO | 1 - 3 |  | |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del segretario Angelo Castellana, nella seduta del 18/05/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 17/ 5/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUSINI TOMMASO | (PIETRALACROCE 73) |  |  |  |

IL SEGRETARIO IL GIUDICE SPORTIVO

F.to Angelo Castellana F.to Agnese Lazzaretti

DELIBERE DELTRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 237 – RIUNIONE DEL 15 MAGGIO 2023

# Il Tribunale Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 15 maggio 2023, ha pronunciato le seguenti decisioni:

# Decisione n. 11/TFT 2022/2023 relativa al

**deferimento n. 25031/401 pfi 22-23 PM/fb del 17 aprile 2023**

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dr. Giovanni Spanti – Componente

nella riunione del 15 maggio 2023, ha pronunciatoa seguito del deferimento n. 25031/401 pfi 22-23 PM/fb del 17 aprile 2023 a carico del sig. AGACHE COSTEL FLORIN e della società A.S.D. PEGASO C5 la seguente decisione.

**Il deferimento**

Con provvedimento del 17 aprile 2023 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti sopra indicati per rispondere:

- il sig. **Agache Costel Florin,** calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Pegaso C5 ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva:

della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 17.11.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Pegaso C5, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

- la società **ASD Pegaso C5** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Agache Costel Florin, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Con provvedimento del 18 aprile 2023 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

**Il dibattimento**

Alla riunione di trattazione, come sopra fissata, era presente il rappresentante della Procura federale, mentre nessun soggetto deferito era presente.

Quindi il rappresentante della Procura federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati ed ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale d’udienza.

**La decisione**

Il Tribunale federale territoriale osserva che dalla documentazione depositata in atti dalla procura emerge in maniera palese la sussistenza della contestazione mossa al calciatore AGACHE COSTEL FLORIN in quanto in occasione del tesseramento lo stesso ha dichiarato in modo contrario al vero di non essere stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere, mentre l’Ufficio Tesseramenti, effettuati gli accertamenti di rito, in data successiva alla richiesta di tesseramento, ha appurato che egli era stato già tesserato presso la Federazione Rumena per la società AS National Somova, alla stessa affiliata.

Quindi il deferimento va accolto per ciò che concerne il comportamento del predetto calciatore AGACHE COSTEL FLORIN e il Tribunale ritiene congrua la sanzione, richiesta dalla procura, di 4 giornate di squalifica.

Va invece prosciolta la società deferita in quanto il Tribunale ritiene che delle violazioni contestate debba rispondere soltanto il calciatore che ha sottoscritto la dichiarazione mendace da allegare alla richiesta di tesseramento.

Infatti la condotta da egli posta in essere va ricompresa esclusivamente nell’ambito della sua sfera soggettiva e personale di tesserato, dalla quale risulta essere estranea la condotta della ASD PEGASO C5 che si è limitata a chiedere il tesseramento nelle forme e modalità stabilite dalla Federazione e che non ha alcuna possibilità nè alcun dovere di procedere al controllo di quanto dichiarato dal calciatore, controllo che viene effettuato a posteriori dall’Ufficio Tesseramenti.

Il Tribunale ritiene quindi che vada escluso qualsiasi coinvolgimento della società deferita nella materiale causalità dei fatti in esame, non essendo in alcun modo riferibili alla stessa il comportamento mendace messo in atto dal proprio tesserato.

**Il dispositivo**

Il Tribunale federale territoriale dispone, in parziale accoglimento del deferimento in epigrafe, la squalifica per 4 (quattro) giornate al calciatore AGACHE COSTEL FLORIN; proscioglie la società A.S.D. PEGASO C5.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 15 maggio 2023

Il Relatore Il Presidente

Giovanni Spanti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 18 maggio 2023

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**Decisione n. 12/TFT 2022/2023 relativa al**

**deferimento n. 25118/409 pfi 22-23 PM/ag del 18 aprile 2023**

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dr. Giovanni Spanti – Componente

nella riunione del 15 maggio 2023, ha pronunciatoa seguito del deferimento n. 25118/409 pfi 22-23 PM/ag del 18 aprile 2023 a carico del sig. NATALUCCI MICHELANGELO e della società A.S.D. MAGLIANO CALCIO 2013 la seguente decisione.

**Il deferimento**

Con provvedimento del 17 aprile 2023 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti sopra indicati per rispondere:

- **il sig. Michelangelo Natalucci**, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società l’A.S.D. Magliano Calcio 2013:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 29.10.2022, nel corso della gara A.S.D. USA Fermo 2021 – A.S.D. Magliano Calcio 2013 valevole per il girone G del Campionato di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Fermo, colpito volontariamente con un pugno al volto il calciatore della squadra avversaria sig. Nicola Concetti, facendogli perdere conoscenza e procurandogli una forte contusione al setto nasale con possibile deviazione dei turbinati;

- **la società A.S.D. Magliano Calcio 2013** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Michelangelo Natalucci, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Con provvedimento del 18 aprile 2023 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

In data 14 maggio 2023 l’avv. Claudio Moretti, difensore della società deferita, ha inviato alla segreteria del Tribunale una pec con la quale ha chiesto di poter procedere alla definizione del procedimento con applicazione di una sanzione da concordarsi con la procura come previsto dal C.G.S..

**Il dibattimento**

Alla riunione di trattazione, come sopra fissata, erano presenti il rappresentante della Procura federale e l’avv. Giancarlo Piersimoni, in sostituzione dell’avv. Claudio Moretti - tramite delega che veniva depositata in atti - per la società deferita; non compariva l’altro deferito Natalucci Michelangelo.

**Richiesta di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 127 C.G.S.**

Prima dello svolgimento dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, la società deferita ha chiesto all’organo giudicante l’applicazione della sanzione ridotta di euro 300,00 (trecento/00) di ammenda concordata con il rappresentante della Procura federale, il quale ha specificato che l’accordo è avvenuto partendo da una pena base di 450,00 (quattrocento/00) euro, diminuita di 1/3, così come previsto dalla norma.

il Tribunale,

- riunitosi in camera di consiglio,

- valutata la proposta di applicazione della sanzione come concordata dalla società deferita con la Procura federale;

- ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1, C.G.S.;

- esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: sanzione base 450,00 (quattrocento/00) euro di ammenda, diminuita ai sensi dell’art. 127 CGS, a euro 300,00 ( trecento/00) di ammenda;

- risultando ritualmente formulate la proposta e ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione finale,

ha accolto la richiesta ai sensi dell’articolo 127 C.G.S., dando lettura alle parti del dispositivo, ed ha quindi disposto la prosecuzione del dibattimento nei confronti dell’altro deferito.

Quindi il rappresentante della Procura federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati ed ha concluso per l’affermazione di responsabilità del deferito Natalucci Michelangelo con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale d’udienza.

**La decisione**

Il Tribunale federale territoriale osserva che dalla documentazione depositata in atti dalla procura emerge in maniera evidente che il calciatore Natalucci Michelangelo si è reso protagonista del comportamento contestagli, ovvero di aver colpito con un pugno al volto il giocatore avversario Nicola Concetti, causandogli una forte contusione del setto nasale con possibile deviazione dei turbinati.

Quindi il deferimento va accolto con applicazione della sanzione della squalifica per 5 giornate di gare, rientrando il comportamento del Natalucci nella fattispecie della particolare gravità della condotta violenta prevista dall’art. 38 C.G.S..

**Il dispositivo**

Il Tribunale federale territoriale dispone, in applicazione dell’art. 127 C.g.s., la sanzione sportiva dell’ammenda di € 300,00 (trecento/00) alla società A.S.D. MAGLIANO CALCIO 2013; dispone inoltre, in accoglimento del deferimento in epigrafe, la squalifica per 5 (cinque) giornate al calciatore MICHELANGELO NATALUCCI.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 15 maggio 2023

Il Relatore Il Presidente

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 18 maggio 2023

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 29/05/2023.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 18/05/2023.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario**  **(Angelo Castellana)** | **Il Presidente**  **(Ivo Panichi)** |